



PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI GUARDABOSONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELL' INDENNITA' DEL SINDACO – ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il sei del mese di agosto alle ore sedici e minuti zero , nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita , la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	
Presente	
1. . BOSCO Nicole - Sindaco	Si
2. CACCIA Enrica – Vice Sindaco Assessore	No
3. LOCCA Cesare - Assessore	Si
Totale Presenti	
2	
Totale Assenti	
1	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. GARAVAGLIA TIZIANO in videoconferenza il quale ha potuto identificare la presenza degli assessori tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.M. 119/2000 relativo all'indennità di carica degli amministratori;

Visto il D.L. 124/19 convertito in Legge 157/19 art. 57 quater (D.L. Fiscale) che stabilisce una indennità di funzione al Sindaco fino all'85% di quanto percepisce un Sindaco di un Comune fino a 5.000 abitanti;

Considerato che tale importo sarebbe pari ad €. 1.952,21 ma che, per effetto della riduzione dal decreto attuativo dell'art. 57 –quater del D.L. 124/2019, l'indennità massima è fissata in €. 1.659,38;

Ritenuto pertanto determinare in merito tale indennità per l'anno 2020, spettante ai Sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti;

Dato atto che in ordine all'approvazione del presente atto non sussiste l'obbligo di astensione di cui all'art. 79 del Tuel, in quanto come precisato dal Ministero dell'interno con Circolare n. 5/2000 "si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale che comporta l'obbligo dell'astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono <<munera pubblica>> e, come tali, implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli";

Rilevato che la Corte dei Conti Lombardia, con parere del 13.5.2020, ha stabilito, sull'argomento, quanto segue:

" Detta norma (art. 57-quater, comma 1, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha inserito un comma 8 bis all'interno dell'art. 82 TUEL), se da un lato valorizza l'autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell'aumento, dall'altro, nell'implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell'ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all'atto della determinazione del quantum dell'incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell'aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto";

Dato atto che il Comune di Guardabosone in base a quanto sopra evidenziato ha reperito nella spesa corrente le necessarie risorse per poter procedere a cofinanziare l'adeguamento dell'indennità del Sindaco, senza che tale aumento di spesa pregiudichi la situazione finanziaria e gli equilibri di bilancio

Fatto presente che la norma non attribuisce al Revisore dei Conti l'incombenza di esprimere parere in merito alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 1267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario; F.TO BENETTI Ornella

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) Di stabilire che nell'anno 2020 l'indennità massima mensile lorda è aggiornata come segue:

- ♦ indennità mensile lorda: - Sindaco € 1.173,96 – adeguata al D.L. Fiscale
- ♦ arretrati periodo gennaio/luglio 2020 riferiti all'incremento di € 273,96 per mesi sette, totale arretrati € 1.917,72

Dando atto che l'indennità in questione non spetta agli altri componenti della Giunta Comunale ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti Lombardia del 13/05/2020.

2) Di dare atto altresì che detta indennità viene rapportata al 50% nel caso di lavoratore dipendente non collocato in aspettativa mentre vengano corrisposte interamente se lavoratore disoccupato, autonomo o studente come chiarito dal Ministero dell'Interno Direzione Centrale Autonomie con nota del 17.02.2004,

3) Di dare atto che l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 dispone al comma 2 che “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che per il Comune di Guardabosone la quota del contributo sarà pari ad Euro 3.287,58 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” la quale trova imputazione al seguente capitolo di bilancio 30/2/1 impegno n.66;

4) Di dare atto che le indennità di funzione non sono soggette all'obbligo di invarianza della stessa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, secondo l'interpretazione della norma fornita la Corte dei conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG;

5) Di demandare ai responsabili dei settori competenti gli atti necessari all'esecuzione del presente atto, anche all'esito degli opportuni chiarimenti in esito alla disposizione di cui all'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale prevede al comma 2 che “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

6) Di rendere, con successiva votazione unanime favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.TO BOSCO Dr.ssa Nicole

Il Segretario Comunale

F.TO GARAVAGLIA Dr.Tiziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

al _____, come previsto dall'art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267 e ss.mm.ii.

Reg. Pubbl. _____
Guardabosone,

Il Segretario Comunale

F.TO GARAVAGLIA Dr.Tiziano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, 1° comma T.U. Enti Locali D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.

Guardabosone, li _____

Il Segretario Comunale
F.TO GARAVAGLIA Dr.Tiziano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guardabosone, li _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del 18.8.00)

Guardabosone, li _____

Il Segretario Comunale